



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 585 TFT 40

DEL 09 GIUGNO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Consagra Pietro, e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 09 giugno 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 64/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. Giuseppe Ravazza (Arbitro Effettivo della Sezione di Trapani)

La Procura Federale con nota 9934/406 pf14-15/GR/mg del 5 maggio 2015 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) il sig. Giuseppe Ravazza, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Trapani, direttore della gara Paceco - Folgore-Selinunte valida per il campionato Juniores del 27.10.2014, per avere artificiosamente, alla fine della gara in questione, supponendo di avere trascritto male una sostituzione sul taccuino, e probabilmente consentito la partecipazione al secondo tempo della gara stessa di un tesserato inizialmente indicato in distinta come assistente di parte, modificato il rapportino di fine gara consegnato poi alle società, nonché la distinta di gara ed il conseguente rapporto di gara, in violazione dell'art. 1(bis), comma 1 del C.G.S. dei principi di

lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché in violazione dell'art. 40 del Regolamento A.I.A. commi 1 e 3 lett. h), recante i doveri degli arbitri ed i corrispondenti principi di onestà e probità nonché i doveri connessi all'obbligo di corretta refertazione.

Rilevato che la parte deferita, debitamente convocata all'udienza dibattimentale, è comparsa ammettendo l'addebito dovuto ad inesperienza.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabile la parte deferita, per quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Ravazza Giuseppe la sospensione per mesi cinque".

Ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale, osserva quanto segue:

L'esame degli atti fa ritenere che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare si evidenzia e risulta provato, anche per ammissione dello stesso deferito, che il sig. Ravazza Giuseppe A.E. della Sezione A.I.A. di Trapani designato a dirigere la gara Paceco/Folgore Selinunte, del 27/10/2014 valevole per il campionato Juniores, dopo avere compilato e sottoscritto il rapportino di fine gara e dopo che lo stesso era stato sottoscritto dai dirigenti di entrambe le società e a questi consegnato, provvedeva a modificarlo senza contraddittorio e dietro invito dei dirigenti della società Paceco per i quali, a loro dire, era errato nella parte in cui segnalava quale subentrato, per la società Folgore Selinunte un calciatore diverso da quello che effettivamente aveva preso parte alla gara e che doveva individuarsi nella persona che all'inizio del primo tempo era stata utilizzata quale assistente di parte.

In ragione di quanto sopra il sig. Ravazza, sempre di sua iniziativa, provvedeva a modificare anche la distinta di gara della società Folgore.

Conseguentemente il sig. Ravazza compilava un rapporto di gara non veritiero inducendo in errore il Giudice Sportivo Territoriale in ordine alle determinazioni da assumere, tant'è che l'adita Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del reclamo proposto dalla società Folgore Selinunte, in ragione delle evidenziate alterazioni disponeva la ripetizione della gara.

Quanto sopra accertato non solo viola i principi di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. nonché le norme del Regolamento A.I.A. richiamate in deferimento, ma viola altresì precisi precetti delle N.O.I.F., che dispongono che le distinte gara possono e devono essere modificate solo dal dirigente accompagnatore.

Ai fini della quantificazione della sanzione, così come da dispositivo, si ritiene che si debba tenere conto non solo della giovane età dell'arbitro e della conseguente scarsa esperienza, ma anche della circostanza che egli abbia cooperato fattivamente con l'organo inquirente nell'accertamento dei fatti, ammettendo il proprio comportamento.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Ravazza Giuseppe, A.E. della Sezione A.I.A. di Trapani la sospensione per mesi due.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alla parte deferita ed al C.R.A. Sicilia, le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 09 giugno 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 611/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.D. Real Phintia (matr. 938891 – dal 14/10/2014 cessate tutte le attività)

Sig. Russo Giorgio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.1000 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la A.S.C.D. Real Phintia (matr. 938891) dal 14/10/2014 ha cessato tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Russo Giorgio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Russo Giorgio, Russo Luca, (tesserati A.S.C.D. Real Phintia all'epoca dei fatti);

Santamaria Giuseppe, Di Mauro Cristian, Marrali Angelo, Raia Salvatore, Saccomando Fabrizio, (tesserati A.S.C.D. Atletico Licata e A.S.C.D. Real Phintia all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 617/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D United Capaci (matr. 916316)
 Sig. Filiberto Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)
 N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.1001 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando le certificazioni mediche dei calciatori deferiti

Il rappresentante del Presidente Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie dagli addebiti contestati la A.S.D United Capaci (matr. 916316), il Sig. Filiberto Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti), i calciatori Patania Pasquale, Restivo Vincenzo, (tesserati A.S.D. United Capaci all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 618/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli (matr. 935174)

Sig. Passanisi Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.1002 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della Società A.S.D. Villa Passanisi C5 (matr. 935174);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Passanisi Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Armellini Giacomo, Bendia Fabio, Barravecchia Sergio, Magnano Salvo, (tesserati A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli all'epoca dei fatti);

Nicoletti Salvatore, (tesserato A.S.D. I Bruchi e A.S.D. Villa Passanisi C5 Brucoli all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 619/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Real Cefalù A.S.D. (matr. 934438)

Sig. Garbo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.1003 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della Società Pol. Real Cefalù A.S.D. (matr. 934438);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Garbo Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Virruso Francesco, Piampiano Mirko Luciano, (tesserati Pol. Real Cefalù A.S.D. all'epoca dei fatti);

Fuschi Salvatore, (tesserato A.S.D. Atletico Palermo 2013 e Pol. Real Cefalù A.S.D. all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 620/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Chiaramonte (matr. 935043)

Sig.ra Occhipinti Marianna (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1057 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.800,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 540,00 a carico della Società A.C.D. Chiaramonte (matr. 935043);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Occhipinti Marianna;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Avadani Iordanesco, Fratantonio Mirko, Garretto Mattia, Guastella Vincenzo, Iannizzotto Antonello, Interdonato Alex, Micieli Andrea, Paravizzini Sebastiano, Ruggeri Alessandro, (tesserati A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti);

Cutraro Giovanni, Furnaro Alberto, Gurrieri Edoardo, Lauria Giuseppe, Scudellari Francesco, (tesserati A.S.D. La Piramide Calcetto e A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti);

Farino Danilo (tesserato A.S.D. Marina di Ragusa e A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti);

Lucenti Davide, Occhipinti Gioprgio, (tesserati U.S.D. Enna e A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti);

Spata Biagio (tesserato A.S.D. Raddusa e A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 621/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società S.C.D. Soccerclub D. Messinaudace (matr. 921718)

Sig. Cambria Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1058 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 270,00 a carico della S.C.D. Soccerclub D. Messinaudace (matr. 921718);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cambria Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Carbonaro Alessandro, Ficarra Tommaso, Grosso Gabriele, Irrera Dario, Padovano Marco, Valenti Giacomo, Barilà Antonino, Cambria Mario, Marsala Andrea, (S.C.D. Soccer Club D. Messinaudace all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 622/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C. Atletico Biancavilla (matr. 740920)

Sig. Caserta Franco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/04/2015 prot. 11.1059 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.100,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 630,00 a carico della Società A.S.C. Atletico Biancavilla (matr. 740920);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi nove a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Caserta Franco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bua Francesco, Castro Carmelo, Costanzo Rosario, Di Carlo Gabriele, Di Perna Nunzio, La Cava Vincenzo, Panebianco Gianluca, Pappalardo Giampiero, Privitera Angelo Dario, Scalone Francesco, Tomasello Antonino, Bua Alfio, Giardina Vincenzo, Leocata Antonio, Licari Orazio, Pappalardo Antonio, Ventura Antonino, (tesserati A.S.C. Atletico Biancavilla all'epoca dei fatti);

Galvagno Dino, Salva Giuseppe, (tesserati A.S.D. Biancavilla e A.S.C. Atletico Biancavilla all'epoca dei fatti);

Palermo Pietro, Verzi Davide, (tesserati A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla e A.S.C. Atletico Biancavilla all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09 giugno 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**